

COMUNE DI TRICARICO

REGOLAMENTO

DEL CENTRO PERMANENTE DI DOCUMENTAZIONE

«ROCCO SCOTELLARO E LA BASILICATA DEL SECONDO DOPOGUERRA»

(Delibere del Consiglio N. 18 del 6/10/2005 e N. 6 del 31/01/2006)

Art. 1 - FINALITÀ

Il Centro Permanente di Documentazione «Rocco Scotellaro e la Basilicata del Secondo Dopoguerra», d'ora in poi Centro, istituito, su proposta del prof. Rocco Mazzarone, dal Comune di Tricarico (Matera) con Deliberazione del Consiglio n. 25 del 31 marzo 2003 e con l'adesione della Regione Basilicata (Delibera di Giunta n. 2589 del 30 dicembre 2002) si propone di:

- fondare ed incrementare un Archivio di ogni forma di documentazione connessa alla figura di Rocco Scotellaro e al contesto storico locale, regionale, meridionale che precedette e seguì la sua azione politica e letteraria;
- creare una Biblioteca con opere di e su Rocco Scotellaro e sul meridionalismo;
- promuovere attività di ricerca, convegni, mostre, pubblicazioni ed altre iniziative culturali che, anche in collaborazione con Università e Istituti culturali di immediato interesse, sollecitino il dibattito sulle problematiche del Mezzogiorno d'Italia.

Il Centro non si propone alcun fine di lucro.

Art. 2 - SEDE

Il Centro ha sede in Tricarico nei locali ad esso assegnati dal Comune.

Art. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Centro è proprietà del Comune di Tricarico, che provvede alla sua inventariazione, conservazione e tutela nei termini previsti dalla legge. Esso è risultante da acquisti e donazioni.

Tale patrimonio è costituito dai mobili d'uso, da opere mobili di interesse artistico e antropologico, dalla Biblioteca e dall'Archivio del Centro; quest'ultimo si divide nelle sezioni documentaria, audio-visiva e fotografica.

Tali raccolte ricadono nella disciplina di cui all'Art. 824 CC.

Il Comune può avvalersi della procedura prevista dall'Art. 44 del Decreto Legislativo 42/2003, ove lo richiedano ragioni di sicurezza e buona conservazione della documentazione fotografica e audiovisiva.

Per la consultazione della Biblioteca e dell'Archivio del Centro, come pure per l'utilizzo a fini espositivi dei fondi fotografici si applica il "Regolamento dell'Archivio Storico del Comune di Tricarico, dell'Archivio e della Biblioteca del Centro permanente di documentazione".

Art. 4 – ORGANI

Sono organi del Centro:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore
- il Comitato Scientifico

Art. 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 6 membri:

1. il Sindaco del Comune di Tricarico;
2. un esperto di chiara fama in archivistica, designato dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata;
3. un membro della Deputazione di Storia Patria della Lucania designato dalla Deputazione, esperto in letteratura;

4. un membro della Deputazione di Storia Patria della Lucania designato dalla Deputazione, esperto in storia contemporanea;
5. uno studioso di chiara fama esperto in storia lucana, designato dalla Giunta Comunale di Tricarico.
6. un esperto di chiara fama nel campo della tutela dei beni culturali, designato dalla Giunta Comunale di Tricarico.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione del Centro;
- b. predisporre in seduta congiunta con il Comitato Scientifico le linee di indirizzo ed il programma annuale delle attività culturali e dei progetti di ricerca;
- c. coordinare l'attuazione del programma annuale delle attività culturali e dei progetti di ricerca e deliberare le relative spese;
- d. approvare il bilancio preventivo;
- e. approvare il bilancio consuntivo;
- f. proporre modifiche del presente regolamento di cui all'Art. 15;
- g. eleggere il Direttore;
- h. nominare nella prima seduta il Vice Direttore;
- i. nominare tra i membri del Consiglio Direttivo il segretario redattore dei verbali delle sedute;
- j. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Direttore per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 6 – DIRETTORE

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e a maggioranza di voti. Non è eleggibile il membro di cui al punto 1 dell'Art. 5.

Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Direttore.

Art. 7 – VICE DIRETTORE

Il Vice Direttore è nominato su proposta del Direttore tra i membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'Art. 5.

Art. 8 – UFFICIO DI SEGRETERIA

L'Ufficio di segreteria è svolto da funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale con decreto sindacale.

Il responsabile del servizio espleta i suoi compiti in stretto rapporto col Direttore e col Vice Direttore.

Lo stesso svolge le seguenti funzioni:

1. entro il mese di ottobre presenta al Direttore lo schema di bilancio preventivo ed entro il mese di marzo sottopone allo stesso quello del bilancio consuntivo;
2. coordina tutte le operazioni contabili e amministrative connesse all'incremento del patrimonio del Centro e all'attuazione del piano delle attività annuali;
3. conserva la documentazione relativa al punto 2;
4. coordina le attività connesse all'inventariazione del patrimonio del Centro e alla loro tutela;
5. coordina le attività del Responsabile dell'Archivio e della Biblioteca del Centro.

Art. 9 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle sedute occorre che la convocazione sia disposta quindici giorni prima della data fissata, che contenga l'ordine del giorno, predisposto dal Direttore, e che sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei membri; la stessa seduta sarà valida in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Nella seduta in cui è eletto il Direttore, i membri che non potranno intervenire possono farsi rappresentare da altro membro presente alla riunione, mediante delega scritta, che dovrà pervenire al Direttore prima dell'apertura della seduta.

Alla seduta in cui si predispongono le linee di indirizzo ed il programma annuale delle attività culturali e dei progetti di ricerca del Centro, partecipano in seduta congiunta i membri del Comitato Scientifico, secondo quanto espresso nell'Art. 10.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Centro o in luogo diverso, precisato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico predispone assieme al Consiglio Direttivo in seduta congiunta le linee di indirizzo ed il programma annuale delle attività culturali e progetti di ricerca; lo stesso attua il programma in collaborazione col Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico è composto da n. 6 membri:

- il Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania;
- il Soprintendente Archivistico per la Basilicata;
- due docenti di discipline storiche, antropologiche o letterarie designati dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Basilicata;
- un esperto di chiara fama in materie storiche, antropologiche o letterarie designato dalla Giunta Comunale di Tricarico;
- un esperto di chiara fama nel campo della fotografia e delle arti visive, designato dalla Giunta Comunale di Tricarico.

Art. 11 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Hanno la durata di cinque anni dalla data della prima riunione e possono essere riconfermate.

Ai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico non residenti a Tricarico vengono rimborsate le spese di viaggio, se richieste.

Art. 12 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti i bilanci preventivo e consuntivo a cura dell'Ufficio di Segreteria, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza di voti.

I bilanci saranno presentati a detto Consiglio dal Direttore.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche del Centro fanno capo ad un apposito capitolo del Bilancio Comunale.

Il Centro trae tali risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributo che il Comune di Tricarico stanziava annualmente;
- finanziamenti della Regione Basilicata;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
- contributi di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al Centro a qualunque titolo.

Art. 14 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CENTRO

Il Centro si avvale della collaborazione del personale del Centro Regionale dei Servizi Culturali di Tricarico (Delibera di Giunta Regionale n. 2589 del 30 dicembre 2002), relativamente agli aspetti organizzativi dell'attuazione del programma annuale delle attività.

Art. 15 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento vengono proposte dal Consiglio Direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza.

Art. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 17 – CARTA INTESTATA

Per atti e corrispondenza il Centro utilizzerà la seguente intestazione:

Comune di Tricarico–Regione Basilicata. *Centro di documentazione «Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra»*, Largo S. Francesco, 75019 Tricarico (Mt). L'intestazione, corredata del numero di telefono e dell'e-mail, sarà affiancata dal logo del Centro, corrispondente alla foto donata ad hoc dal fotografo Antonio Pagnotta.